

# STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

---

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648  
Email: [info@studiolegalecaiffisilo.it](mailto:info@studiolegalecaiffisilo.it)

Spett.le  
**Ministero della Difesa**  
**Direzione Generale PERSOMIL**  
Viale dell'Esercito, 186  
00143 – Roma (RM)  
Pec: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Spett.le  
**Ministero della Difesa**  
**c/o l'Avvocatura Generale dello Stato**  
Viale dei Portoghesi, 12  
00186 – Roma (RM)  
Pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Spett.le  
**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**  
Viale Romania, 45  
00197 – Roma (RM)  
Pec: [carabinieri@pec.carabinieri.it](mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it)

Spett.le  
**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**  
**c/o l'Avvocatura Generale dello Stato**  
Viale dei Portoghesi, 12  
00186 – Roma (RM)  
Pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**OGGETTO: T.A.R. Lazio sede di Roma, Sez. Prima Bis, R.G. n. 8303/2021 – Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Difesa (T.A.R. Lazio sede di Rom, Sez. Prima Bis, ordinanza cautelare n. 11773/2021 del 15.11.2021)**

Il sottoscritto Avv. Claudio Caiffi (C.F. CFFCLD79T21D656I), nella sua qualità di difensore del Sig. XXXXXXXXXX ricorso promosso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, Sez. Prima Bis, R.G. n. 8303/2021

## **PREMESSO CHE**

- Con ricorso promosso avanti al TAR Lazio, sede di Roma, il Sig. XXXXXXXXXX ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) Del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot.



*incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*"; g) Ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 7, dispone che *"il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*; h) Delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale", approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 16/3-8-2019 CC datata 20.10.2020; i) Ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri n. R-11, edizione 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; l) Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale. Il tutto per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato e, qualora necessario, una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. tesa ad accertare l'esistenza o meno della causa di inidoneità in questione posta a fondamento del giudizio impugnato, e in caso di idoneità l'ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente al proseguo dell'iter concorsuale ed essere così inserito nella relativa graduatoria nonché ammesso a partecipare al relativo corso di formazione; nonché per il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente del diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e la condanna ex art.30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con ordinanza n. 9746/2021 del 13.09.2021 il TAR Lazio disponeva verifica sulla persona del ricorrente e fissava per il proseguo della trattazione del ricorso in fase cautelare la Camera di Consiglio del 10.11.2021.
- Nelle more del suddetto procedimento il Sig. ████████ promuoveva ricorso per motivi aggiunti al fine di impugnare la graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori per la riserva di 1100 posti di allievo carabiniere in ferma quadriennale di cui all'art. 1, co.1, lett. b), del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicata in data 27.07.2021, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare ed urgente.

- Il TAR Lazio, con ordinanza n. 11773/2021 del 15.11.2021, in virtù dell'esito positivo della verifica, riteneva sussistenti i presupposti per ammettere parte ricorrente con riserva al proseguo dell'iter concorsuale, autorizzava il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa dell'ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché fissava per il proseguo la Camera di Consiglio del 24.01.2022

Tanto premesso, il sottoscritto Avv. Claudio Caiffi, nella qualità anzidetta

**CHIEDE**

In esecuzione della sopra indicata ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet dell'Amministrazione resistente la pubblicazione della presente e degli atti allegati alla stessa così di seguito nominati: 1) *Doc. 1 Sunto del ricorso al TAR integrato dai motivi aggiunti.pdf*; 2) *Doc. 2 Graduatoria con elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.pdf*; 3) *Doc. 3 Ordinanza Tar n. 11773 del 15.11.2021.pdf*.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione della data di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre il **4 Gennaio 2022**, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il TAR Lazio, sede di Roma entro i termini di cui all'Ordinanza n. 11773/2021.

Roma, lì 22.11.2021

Avv. Claudio Caiffi